

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2010

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati, Dr. Lucio Molinari, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIRACUSA/MELFI DEL 31.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010)

Con preannuncio di reclamo del 3.2.2010, la U.S. Siracusa impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Comunicato in epigrafe per i fatti verificatisi in occasione della gara con il Melfi disputata a Siracusa in data 31.1.2010 per effetto della quale è stata comminata la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 per aver “dopo la rete di 1 a 0 in favore del Siracusa, non più garantito il corretto servizio dei raccattapalle sui palloni di riserva a bordo campo”. Eccepiva la società l'eccessività e spropositatezza della sanzione comminata per “discrasia” tra il contenuto del rapporto arbitrale e la versione dei fatti come riportate dal Giudice Sportivo di prima istanza.

Il reclamo non può essere accolto e quindi la sanzione deve essere confermata.

La condotta antisportiva rilevata e consistente nel ritardo della consegna dei palloni, costituisce violazione inescusabile perché, a fronte delle reiterate richieste del direttore di gara, il ritardo lucrato dalla squadra inottemperante ha avuto come scopo antisportivo, quello di maturare tempo utile ai fini della vittoria in favore della squadra medesima.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2) RICORSO VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLACIDRESE – CROCIATI NOCETO DEL 31.01.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini la società Villacidrese Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 2<sup>a</sup> Divisione Villacidrese/Crociati Noceto, veniva inflitta alla società ricorrente l'ammenda di € 5.000,00 per cori razzisti dei propri sostenitori verso un calciatore della squadra avversaria.

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione inflitta, in considerazione del fatto che "nessuno del pubblico era a conoscenza delle formazioni e quindi non a conoscenza delle origini del calciatore in questione peraltro non riconoscibile come straniero e, come riportato dall'Assistente, di origini marocchine".

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

I fatti sono attestati dalla documentazione ufficiale e confermati in sede istruttoria dall'Assistente, all'uopo sentito, che già li aveva indicati nel referto.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Villacidro Sanluri).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR ROBERTO VENTURATO SEGUITO GARA AREZZO/CREMONESE DEL 7.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 9.2.2010)**

La società U.S. Cremonese S.p.A., con fax del 9.2.2010 (erroneamente datato 17.12.2009), ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto all'allenatore della società reclamante, signor Roberto Venturato, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Arezzo/Cremonese del 7.2.2010.

Il ricorso, diretto a ottenere il proscioglimento dell'allenatore, signor Roberto Venturato, dal capo d'imputazione perché il fatto non sussiste, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso non solo è diretto a dare una diversa interpretazione del significato di espressioni rivolte dall'allenatore, signor Roberto Venturato, ad uno degli assistenti arbitrali, ma per di più risulta parziale perché esamina il senso di una sola delle espressioni rivolte all'assistente arbitrale. Dall'esame di entrambe le frasi deve escludersi che possa trattarsi, come cerca di accreditare la difesa dell'incolpato, di una "maleducata e volgare manifestazione di insofferenza" che sarebbe stata "utilizzata come intercalare nel giudizio di contestazione dell'evento sfavorevole". In realtà, durante un'azione di gioco l'allenatore della U.S. Cremonese ha rivolto a uno degli assistenti arbitrali due frasi, che non costituiscono un intercalare gergale, ma si risolvono in apprezzamenti offensivi nei confronti dell'operato dell'assistente arbitrale, del quale ledono la dignità professionale e l'onore.

Il fatto è tanto più grave, se si considera che le frasi in questione sono state rivolte all'assistente arbitrale dall'allenatore della squadra, che dovrebbe invece essere di esempio ai giocatori e ai tifosi, sicché si rivela pienamente giustificata anche la durata della sanzione (squalifica per due gare effettive).

Il rigetto del ricorso comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA FINO AL 23.2.2010 AL CALCIATORE AMBROSOLI SAMUEL;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. FRONTINI PIETRO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NEL GIRONE DI COPPA ITALIA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO OLTRE ALL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –  
NOTA 4136/757PF09-10AM/MA DEL 10.1.2010 – PER LE VIOLAZIONI  
RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 5, 4, COMMA 2 IN  
RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO GARA VARESE-  
PERGOCREMA DEL 25.11.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –  
Com. Uff. n. 55/CDN del 4.2.2010)

Con decisione del 4 febbraio 2010. Com. Uff. n. 55 la Commissione Disciplinare Nazionale, in relazione alla gara di Coppa Italia Varese/Pergocrema disputata il 25 novembre 2009, irrogava le seguenti sanzioni:

- penalizzazione di due punti in classifica a carico della società A.S. Varese 1910 S.r.l., da scontarsi nella corrente edizione della Coppa Italia;
- squalifica fino al 23 febbraio 2010 a carico del calciatore del Varese Ambrosoli Samuel;
- squalifica per due mesi a carico del dirigente del Varese Frontini Pietro.

La vicenda trae origine dal deferimento operato dal Procuratore Federale, su segnalazione del Presidente e del Segretario della Lega Italiana Calcio Professionistico per la “partecipazione irregolare del calciatore Samuel Ambrosoli da parte della società A.S. Varese 1910.... in occasione della gara Varese/Pergocrema del 25 novembre 2009.... perché non tesserato, essendosi lo stesso vincolato formalmente per tale società solamente in data 27 novembre 2009.”

Nella decisione di primo grado si legge che la accertata appartenenza del calciatore Ambrosoli alla società Varese 1910 quale giovane dilettante, non gli consentiva la partecipazione, pur nelle fila della stessa società, alla Coppa Italia di Lega Pro essendo necessario allo scopo il tesseramento come “giovane di serie“, tesseramento intervenuto solo due giorni dopo lo svolgimento della gara Varese/Pergocrema, alla quale il giovane aveva preso parte dal 15° al 45° del secondo tempo. La posizione dell’Ambrosoli era, di conseguenza, irregolare, ciò comportando responsabilità anche a carico del dirigente del Varese Frontini Pietro, per avere, contrariamente al vero, attestato il regolare tesseramento dell’Ambrosoli, e nei confronti della società A.S. Varese 1910 S.r.l. quale società di appartenenza dei predetti soggetti.

Avverso tale decisione presentava reclamo, nell’interesse del calciatore Ambrosoli, del dirigente Frontini e della società stessa, la A.S. Varese 1910 S.r.l. la quale, con ampia e diffusa motivazione sosteneva che il mancato tesseramento quale “giovane di serie” dell’Ambrosoli era stato determinato da un errore dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico al quale sin dal maggio 2006, per effetto della promozione della società alle categorie professionistiche, era stata inviata la richiesta di tesseramento di diversi calciatori, già vincolati con il Varese quali giovani dilettanti, tra i quali l’Ambrosoli. Tale richiesta era stata accettata per tutti, e solo in occasione della citata gara di Coppa Italia la società, in seguito alla segnalazione della presidenza di Lega, era venuta a conoscenza del mancato tesseramento dell’Ambrosoli, dovuto, a giudizio della ricorrente, ad un mero disguido.

A sostegno della buona fede si osservava come il giovane avesse partecipato a diverse gare nelle formazioni giovanili del Varese nelle tre stagioni successive al 2006, senza che nessun reclamo avverso la regolarità della sua posizione fosse mai stato avanzato; la stessa Federazione, del resto, ne aveva indirettamente asseverato la condizione prendendo atto, in occasione di provvedimenti disciplinari, della sua partecipazione a diverse gare.

Si riteneva, quindi, di trovarsi di fronte ad un evidente errore sul fatto che, in quanto tale, esclude la punibilità dell’agente.

La società ricorrente si doleva anche della misura delle sanzioni inflitte, notando la loro intima contraddittorietà, poiché nei confronti del calciatore era stata irrogata una squalifica di diciotto giorni a fronte della richiesta di due anni, al dirigente era stata applicata l’inibizione per due mesi contro una richiesta di due anni, mentre la società era stata sanzionata con la penalizzazione di due punti in classifica, ed un’ammenda di € 1.500,00, esattamente come richiesto dalla Procura Federale.

La dosimetria adottata rendeva evidente, a giudizio della ricorrente, che “il grado di responsabilità accertato in capo alla società, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del Frontini e dell’Ambrosoli, non abbia, in maniera del tutto inopinata, minimamente seguito la perequazione riconosciuta alle persone fisiche, il cui comportamento impegna la società a titolo vicario”.

In definitiva si richiedeva l’annullamento o la revoca delle sanzioni inflitte, o, in subordine, la riduzione delle stesse all’ammonizione.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, essere accolte solo parzialmente.

Non può, infatti, accedersi alla richiesta principale per la fondamentale ragione che il percorso logico che essa sottintende non è del tutto condivisibile.

Se è vero che la società A.S. Varese 1910 S.r.l., al momento della promozione dai dilettanti ai professionisti, aveva provveduto a modificare il titolo di tesseramento di alcuni suoi calciatori, tra cui l’Ambrosoli, da “giovani dilettanti” a “giovani di serie”, non risponde a verità la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente secondo la quale il mancato tesseramento dell’Ambrosoli era stato determinato da un disguido, o, più chiaramente, da un errore dell’Ufficio Tesseramenti. Ciò in quanto il tesseramento dei “giovani di serie” può avvenire solo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età – art. 33 punto 1 N.O.I.F. -; e basta prendere nota della data di ricezione della raccomandata inviata dal Varese - 31 maggio 2006 - per rendersi conto che l’Ambrosoli non poteva essere a quella data tesserato come “giovane di serie”, essendo nato il 9 giugno 1992, perché non aveva ancora compiuto quattordici anni.

Per questo motivo, e non per un errore, gli altri calciatori erano stati tesserati e l’Ambrosoli no.

Neppure può convenirsi con la reclamante circa l’assoluta inescusabilità dell’errore in cui la società stessa era incorsa, se solo si tiene presente che con periodicità semestrale a tutte le società viene inviata la lista dei calciatori tesserati, per cui sarebbe stato facile rendersi conto del mancato tesseramento del giocatore in questione e provvedere a regolarizzare la sua posizione.

Coglie, invece, nel segno il ricorso nella parte in cui lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte e la sproporzione tra loro e rispetto alle richieste della Procura Federale, anche perché, pur se non scusabile l’errore commesso non appare assolutamente ispirato da un intento fraudolento o volto al conseguimento di vantaggi agonistici. Appare, quindi, equo ridurre le stesse sanzioni alla misura del presofferto alla data odierna, per quanto concerne la squalifica dell’Ambrosoli e l’inibizione del Frontini, e ad un punto di penalizzazione nel girone di Coppa Italia – Lega Pro, per il quale si è giocata la partita Varese/Pergocrema del 25 novembre 2009.

Il parziale accoglimento del ricorso importa la restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, riduce:

- ad un 1 punto la sanzione della penalizzazione in classifica;
- al già sofferto le sanzioni della squalifica al calciatore Ambrosoli Samuel e dell’inibizione al Sig. Frontini Pietro.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 29 aprile 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete